Comune di Mileto

Provincia di Vibo Valentia

DETRMINA AREA AMMINISTRATIVA

N. 86 Data 18/05/2022 **COPIA**

OGGETTO: Concessione patrocinio con contributo all'Associazione San Francesco D'Assisi per la realizzazione di uno spettacolo teatrale e musicale in occasione del "Raduno delle macchine d'epoca"..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- **Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;
- **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;
- **Visto** il Regolamento comunale dei contratti;
- **Visto** il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;

Incaricato Responsabile Area Urbanistica - Amministrativa con giusto decreto n. 2/22 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico della posizione organizzativa relativa all'Area Urbanistica - Amministrativa, nonché le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

ATTESO CHE l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del T,U, n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

PREMESSO: - che il Testo Unico Enti Locali indica quali finalità proprie dell'Ente Locale, quelle di rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo incentivando tutte le iniziative volte all'arricchimento culturale e professionale della propria cittadinanza; - che nello specifico, l'Amministrazione Comunale, mira a realizzare progetti che ambiscono a dare- o anche creare- nuove opportunità, guardando con particolare interesse il mondo giovanile; 2 -che la musica e il canto rappresentano un campo della cultura che da sempre ha suscitato grande interesse nel territorio del Comune di Mileto;

CONSIDERATO CHE: - nel Comune di Mileto risiede l'Associazione Culturale Coro Polifonico "Rosae Iubili", la quale è una libera istituzione culturale, apartitica e senza fine di lucro. Le attività del Coro promuovono la cultura musicale, la convivenza sociale, la crescita spirituale, culturale e artistica di ogni partecipante, il rispetto dell'altro, la valorizzazione delle diversità di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni, di condizioni personali e sociali.

VISTA la nota del 24/03/2022, acquisita agli atti dell'ente al prot. N. 4526 del 25.03.2022 con la quale il legale rappresentante della Associazione San Francesco D'Assisi, c.f. 96042170793, nella persona della Sig.ra Fogliaro Maria Stella, chiede un contributo economico al fine di realizzare uno spettacolo teatrale e musicale in occasione del "Raduno delle macchine d'epoca" che si terrà il 3 aprile p. v. on Via Umberto I –Paravati; CONSIDERATO che l' Amministrazione comunale mostra grande sensibilità rispetto alle tematiche che possono addivenire occasioni di

aggregazione sociale, culturali ed anche turistiche; RITENUTO pertanto di accogliere la proposta di cui sopra e quindi patrocinare il progetto di che trattasi con un contributo di € 300,00 al fine di offrire un aiuto concreto alla comunità miletese;;

VISTO il vigente Regolamento per la concessione di sussidi, contributi, agevolazioni e benefici economici per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali e culturali approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 8 del 13.3.2014;

RILEVATO che l'art. 26 del D. Lgs n. 33 / 2013 dispone l'obbligo di pubblicazione sul sitointernet istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" degli " atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici eprivati(…) di importo superiore a mille euro";

RICORDATA la DGC nr. 31 Data 29.03.2022 con la quale veniva concesso il contributo di che trattasi su proposta del Sindaco;

VISTO l'art. 4 del Codice del Terzo Settore ove vengono individuati gli Enti del Terzo Settore ossia quei soggetti costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che svolgono una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o produzione o scambio di beni o servizi.

VISTO Al Titolo VII del D.lgs. n. 117 del 2017 artt. 55 e 56 che affrontano il coinvolgimento degli enti del terzo settore mediante apposite forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, derogando quindi alla disciplina dei contratti pubblici ma pur sempre rispettando tutti i principi di cui alla L. 241 del 1990 e comunque mediante attuazione di procedure comparative, e nello specifico l'art. 56 co. 1 del Codice del Terzo Settore in cui si affronta la possibilità per le amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 di sottoscrivere convenzioni con associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che siano iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, purché siano più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

ESAMINATO CHE Il ricorso a questa modalità di selezione deve pertanto risultare maggiormente favorevole rispetto al ricorso al mercato ma non soltanto da un punto di vista "economico" quanto "solidaristico", nel senso di condurre a finalità di carattere sociale, civile e culturale contribuendo all'attuazione dei principi di libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

VISTO Il co. 2 del art. 56 dell'articolo suddetto stabilisce un punto fondamentale che caratterizza tali Convenzioni, ossia il fatto che possano prevedere esclusivamente il rimborso alle OdV e APS delle spese effettivamente sostenute e documentate. Che cosa si intende In merito si segnala il Parere offerto dal Consiglio di Stato n. 1382 del 2018 in risposta alla nota di ANAC del 6 luglio 2018, in ordine alla normativa applicabile in materia di affidamenti di servizi sociali. Il Consiglio di Stato ricorda che il diritto europeo degli appalti è relativo ad affidamenti "onerosi", pertanto, per poter derogare al diritto interno, dobbiamo intendere la gratuità sia sotto il profilo di un mancato profitto in capo al prestatore di servizi sia in relazione al sostenimento di costi senza remunerazioni. Per quanto riguarda le uniche spese rimborsabili, anche in maniera indiretta, di tutti i fattori produttivi e comprenda unicamente le documentate spese vive, correnti e non di investimento.

Solo in questo modo il servizio si intende reso fuori dal mercato e si può quindi ricorrere a forme alternative come quelle individuate all'art. 55 del Codice del Terzo settore.

ACCERTATO CHE l'affidamento di servizi sociali rispetti le condizioni sopra descritte esce dal campo di applicazione del D.lgs. 50/2016 con evidenti semplificazioni per l'Amministrazione che non deve neppure acquisire un CIG in quanto tali Convenzioni rivestono un carattere non oneroso, prevedono un rimborso spese non forfetario, dunque non rientrano nell'ambito di applicazione della L. n. 136/2010.

ATTESO CHE l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del T,U, n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il bilancio di previsione 2021-2023;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere per propria competenza

Determina

1) Le premesse sono parte integrante del presente determinato e si intendono qui integralmente riportate

2) Di impegnare in favore Associazione San Francesco D'Assisi, c.f. 96042170793 la somma di € 300,00 in ricezione della DGC espressa in premessa a valere sul Cap. 425 Mis05. Tit. 1 ;Macro.3 Prog. 2 del redigendo bilancio,

3) Di pubblicare la presente determinazione per avere effetto di pubblicità legale nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE F.F. DELL'AREA
F.TO Dr. Alberto Russo

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa scaturente dalla presente determinazione per € 300,00 a valere Cap. 425 Mis05. Tit. 1 ;Macro.3 Prog. 2 del redigendo bilancio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
F.TO DR.SSA MARICACRISTINA NATALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comunein data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 1, D.Lgs.18.02.2000, n. 267 n. Reg. Pubb_.

IL RESPONSASABILE F.F. DELL'AREA
F.TO Dr. Alberto Russo

LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE F.F. DELL'AREA

F.TO Dr. Alberto Russo